

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta dell'08/06/2023

11) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI CORCIONE, DE ROSA, DI GIULIO, GALLO)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'avv. *, il quale chiede se sia o meno compatibile con l'esercizio della professione forense l'essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time. In particolare, l'Avv. * chiede:

“1) Se nel caso di specie si ravvisino i requisiti dell'attività incompatibile con la professione di avvocato e con il mantenimento dell'iscrizione al relativo albo;

2) se vi sia la possibilità di essere “temporaneamente sospeso”, ai sensi dell'art. 20, comma 2, L. 247/2012, oppure tale eventualità comporterebbe la cancellazione dall'albo;

3) se nell'ipotesi di cancellazione, qualora dovessero venir meno i presupposti di incompatibilità, si possa ottenere la reinscrizione all'albo;

4) quale sia la sorte dei contributi corrisposti alla Cassa Forense.”

- udita la relazione dei Consiglieri Corcione, De Rosa, Gallo e Di Giulio;

- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

1) In merito al primo quesito formulato, occorre innanzitutto richiamare l'art. 6 del CDF, rubricato «*Dovere di evitare incompatibilità*», che stabilisce espressamente: «*l'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo (..)*» e prosegue con il divieto per l'avvocato di «*svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense*».

Di poi, la disposizione che viene in rilievo nella fattispecie in esame è quella di cui all'art. 18, L. 247/2012, che, per quanto qui interessa, dispone che la professione di avvocato è incompatibile «*con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato*» (art. 18, lett. d), L. 247/2012).

Orbene, la lettura del menzionato art. 18 mostra come la professione dell'avvocato sia del tutto incompatibile con l'attività di lavoro subordinato, senza distinzione alcuna rispetto all'impiego privato o pubblico o circa la durata del rapporto stesso.

Si evidenzia, poi, che la sussistenza di una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 18 costituisce un impedimento per la stessa iscrizione all'Albo (art. 17, comma 1, lett. e), L. 247/12), così come – a norma dell'art. 17, comma 9, lett. a) della L. 247/12 - nel caso in cui, successivamente all'iscrizione all'Albo, venga accertata la sussistenza di una delle su ricordate condizioni di incompatibilità, il Consiglio dell'Ordine d'ufficio o su richiesta del procuratore generale pronuncia la cancellazione dall'Albo.

D'altra parte, sulla scorta della predetta normativa, la linea interpretativa e giurisprudenziale del CNF, è ampiamente concorde nel sottolineare come l'esercizio della professione forense sia incompatibile con qualsiasi attività

di lavoro subordinato, anche a tempo parziale o determinato, salva l'iscrizione nell'elenco speciale degli Avvocati che esercitano per conto di enti pubblici (c.f.r. *ex plurimis* sentenza CNF n. 94/2017, sentenza CNF n. 312/2016).

2) In relazione al secondo quesito sottoposto all'attenzione di codesto COA, l'art. 20, comma 2°, L.P. prevede che *«l'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale»*.

Orbene, il CNF, con riferimento alla sospensione, ha confermato il proprio orientamento in ordine al tema dell'incompatibilità, asserendo che *«Ai sensi dell'art. 20, 2° comma, L. n. 247/20132 l'avvocato iscritto all'Albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale. Trattasi di facoltà svincolata dall'obbligo di motivazione. Sulla richiesta il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d'atto, del quale va fatta annotazione nell'Albo. Si osserva, tuttavia, che nel periodo di sospensione volontaria dall'esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall'art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell'iscrizione nell'albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l'iscritto al riparo dall'efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità»* (*ex plurimis*, Parere CNF n. 15/2014, Parere n. 70/2014).

Anche la Suprema Corte, a Sezioni Unite, recentemente, nella sentenza n. 9545 del 12.04.2021, ha affermato il principio secondo il quale *«La sospensione facoltativa dall'esercizio della professione forense di cui all'art. 20, comma 2, della l. n. 247 del 2012 incide sull'attività del professionista iscritto all'albo consentendogli di sospenderne volontariamente l'esercizio, ma non sulle disposizioni che disciplinano la sua iscrizione ai sensi degli artt. 17 e 18 della medesima legge, con la conseguenza che la sospensione volontaria non evita la cancellazione dell'avvocato in caso di originaria o sopravvenuta incompatibilità con l'iscrizione; non è peraltro irragionevole e, dunque, non contrasta col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. la diversità di trattamento tra l'avvocato che, chiamato a svolgere una delle funzioni previste dall'art. 20, comma 1, della citata normativa, è sospeso di diritto dall'esercizio professionale allo scopo di rafforzare la sua autonomia e indipendenza nell'assolvimento della carica istituzionale e il professionista che, non ricoprendo alcune di dette cariche, decida volontariamente di sospendere la sua attività.»*

D'altra parte, gli obblighi deontologici sorgono in capo all'avvocato in virtù dell'iscrizione all'Albo, la quale non viene meno nell'ipotesi di sospensione e quindi l'avvocato sospeso resta soggetto alla potestà disciplinare in relazione a violazioni deontologiche pregresse o a quelle che, seppur non direttamente legate all'esercizio della professione, possano essergli contestate anche nel periodo di sospensione.

In definitiva, nel caso esposto, la sospensione volontaria potrà durare solo fino all'effettiva assunzione, operando a partire da quel momento la causa di incompatibilità di cui all'articolo 18, lettera d) della legge n. 247/2012. Nulla osta peraltro a che, nelle more dell'assunzione (e dunque prima che

maturi la causa di incompatibilità), l'avvocato riprenda l'esercizio dell'attività professionale. (cfr CNF parere n. 36 del 17.10.2022).

3) Quanto alla terza questione sottoposta, occorre richiamare l'art. 17, comma 15, L.P. in base al quale *“L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.”* da cui è pacificamente desumibile che l'avvocato che è stato cancellato dall'albo può esservi iscritto a sua domanda una volta che sia cessata la causa che ne ha determinato la cancellazione oltre alla sussistenza di quei requisiti richiesti all'epoca della originaria iscrizione.

Successivamente alla domanda di reiscrizione, pertanto, farà seguito un procedimento di accertamento vertente su tutti i requisiti voluti dalla legge come se si trattasse di procedere all'iscrizione per la prima volta.

4) Infine, quanto agli effetti della sospensione/cancellazione in merito alla posizione previdenziale, innanzitutto si evidenzia che per la Cassa Forense la sospensione volontaria è equiparata alla cancellazione dall'Albo.

Infatti, il Regolamento d'Attuazione dell'art. 21 della L. 247/2012, all'art. 6, prevede che *«La cancellazione degli avvocati dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta esecutiva a seguito di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sospensione volontaria annotata nell'Albo ex art. 2 e 3 della legge n.247/2012»*.

Ovviamente, sia in caso di reiscrizione all'Albo a seguito di cancellazione che di revoca della sospensione volontaria, il professionista verrà automaticamente iscritto anche alla Cassa.

Sotto il profilo contributivo la sospensione volontaria dall'Albo e, dunque, la conseguente cancellazione dalla Cassa, comporta il venir meno dell'obbligo di pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno solare successivo a quello della sospensione/cancellazione, mentre sono regolarmente dovuti i contributi dell'annualità in cui avviene la sospensione/cancellazione, sia quelli minimi (da pagarsi con le ordinarie scadenze) che quelli in autoliquidazione (da pagarsi l'anno successivo, con l'invio del mod. 5 relativo all'ultima annualità di iscrizione).

Analogamente in caso di reiscrizione all'Albo – e conseguentemente alla Cassa – saranno dovuti per intero i contributi (sia minimi che in autoliquidazione) relativi all'anno solare in cui detta reiscrizione avviene.

Detti anni solari di cancellazione/sospensione e di reiscrizione, per cui è dovuto il pagamento dei contributi, dovranno considerarsi pienamente validi ai fini dell'anzianità contributiva.

Più problematica risulta, invece, la questione relativa agli effetti della sospensione/cancellazione dal punto di vista previdenziale e assistenziale, poiché sembra necessario dover procedere ad una valutazione della personale posizione previdenziale, con preferibilmente l'assistenza di un referente della Cassa Forense.

Non può tacersi, poi, che a decorrere dal 1/12/2004, essendo stato abrogato l'art. 21 della L. n. 576/80 trova applicazione l'art. 8 del Regolamento per le

Prestazioni Previdenziali (Pensione di vecchiaia contributiva), con la conseguenza che non sono più rimborsabili i contributi versati alla Cassa Forense.

I contributi versati, comunque, non andranno in alcun modo persi ma varranno come anzianità contributiva e, come tali, potranno conteggiarsi ai fini del raggiungimento della pensione di vecchiaia (sia ordinaria che contributiva) erogata dalla Cassa Forense, oppure essere oggetto di ricongiunzione in caso di iscrizione ad altro Ente di Previdenza obbligatoria, nonché oggetto di totalizzazione o di cumulo al raggiungimento dei requisiti anagrafici per il pensionamento previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, può sinteticamente rilevarsi quanto segue:

1. per l'avvocato è incompatibile qualsiasi lavoro subordinato anche se temporaneo e/o *part time* con un ente pubblico al di fuori dai casi previsti dall'art. 23 L. 247/2012, con conseguente impossibilità a mantenere l'iscrizione all'Albo;
2. la sospensione dall'esercizio della professione fa comunque permanere in capo all'avvocato l'obbligo di rispettare la norma sull'incompatibilità prevista dall'art. 18 L. 247/12;
3. il professionista che è stato cancellato e/o si è cancellato dall'Albo può chiedere ed ottenere la reiscrizione, purchè sia cessata la causa di incompatibilità e ne sussistano i requisiti di legge;
4. i contributi versati alla Cassa Forense dal professionista non vengono persi in caso di sospensione o cancellazione.

Ciò detto circa i quesiti, corre infine l'obbligo di precisare che:

– fatti salvi i compiti e poteri del Consiglio dell'Ordine, tramite apposita Commissione, di verifica della compatibilità dell'iscrizione caso per caso, con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

– ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

– pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Laura Di Tillio

Il Presidente
F.to Avv. Federico Squartecchia